

**Convenzione per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
"Attivazione dei tirocini formativi extracurricolari" prevista dal Piano
Attuativo Regionale (PAR) della Regione Siciliana del Programma nazio-
nale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Via
Ciro il Grande n. 21- 00144 Roma, C.F. 80078750587, rappresentato dal
Direttore Regionale Sicilia, dott. Sergio Saltalamacchia, giusta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 113 del 2 luglio 2025

e

la Regione Siciliana con sede in Viale Praga n. 29- 90146 Palermo, C.F.
80012000826, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative, in persona del Dirigente Generale, avv. Ettore
Riccardo Foti, giusta delega nota prot. n. 4799/Gab del 7 agosto 2025,
rilasciata dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, On.le Nunzia Albano

(di seguito indicati congiuntamente come "le Parti")

PREMESSO CHE

- la Regione Siciliana, in attuazione della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 24 febbraio 2022, ha adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Sicilia del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, successivamente aggiornato per l'anno 2023 con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nr. 1216 del 22 maggio 2024, previo esito positivo della valutazione di coerenza da parte del Commissario straordinario dell'Anpal di cui alla nota prot. n. 1341 del 2 febbraio 2024;
- i Percorsi relativi all'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'attuazione del PAR GOL prevedono la misura di "Attivazione dei

tirocini formativi extracurricolari”, con risorse finanziarie dedicate rispettivamente all’indennità di tirocinio in favore dei partecipanti e alla promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL;

- la Regione Siciliana con nota n. 51403 del 17 dicembre 2024 ha richiesto all’Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione al fine di disciplinare le condizioni economiche del servizio e le modalità di erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi extracurricolari previsti nel PAR GOL;
- la Regione Siciliana, in attuazione del Programma GOL, ha approvato, con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1216/2024 del 22 maggio 2024, l’Aggiornamento 2023 dell’Avviso pubblico n. 1/2022, finalizzato, tra l’altro, ad attivare le procedure di selezione dei soggetti promotori di tirocini formativi extracurricolari e a definire le modalità di attuazione dell’intervento in relazione ai diversi soggetti coinvolti;
- l’obiettivo dell’Avviso di cui sopra è la definizione delle procedure per l’attivazione di tirocini formativi extracurricolari, secondo la normativa della Regione Siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 19 luglio 2017 avente a oggetto *“Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza permanente del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR”*;
- nell’ambito della complessiva dotazione finanziaria assegnata alla Regione Siciliana per l’anno 2023, per l’attuazione delle misure previste nell’Avviso Pubblico n. 1/2022, integrato con modificazioni dal Decreto del Dirigente Generale n. 1216/2024 del 22 maggio 2024, sono previste complessivamente risorse finanziarie pari a € 4.310.062,24, corrispondenti all’intero importo previsto dal PAR GOL Sicilia nell’ambito dei Percorsi per l’attivazione di tirocini formativi extracurricolari;
- i Fondi per l’attuazione dell’Avviso Pubblico come sopra specificato sono a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - considerata la disponibilità prevista dall’Allegato B del Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021;
- le risorse finanziarie sono state iscritte nel Bilancio della Regione Siciliana competenza esercizio anno 2024, con D.D. n. 127 del 27 febbraio 2024 a valere sul capitolo di bilancio 314147;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il *“Regolamento UE”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, *“Codice”*;
- il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, il quale ha definito le *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”*;

premesso e visto quanto sopra, le Parti concordano:

Articolo 1 Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di erogazione della misura *“Attivazione dei tirocini formativi extracurricolari”* a valere sul PAR GOL Sicilia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 24 febbraio 2022, con risorse pari a complessivi euro 4.310.062,24, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Siciliana in attuazione dell’Avviso Pubblico n. 1/2022 del PAR GOL Sicilia. Detto importo è comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
2. La Regione Siciliana si riserva di integrare la dotazione dell’Avviso Pubblico n.1/2022 PAR GOL Sicilia, con ulteriori stanziamenti a valere sulle risorse assegnate dallo Stato per l’attuazione del Programma GOL per le annualità successive al 2023. L’implementazione di ulteriori risorse per l’attuazione della misura dei tirocini formativi extracurricolari avviene secondo le modalità indicate all’articolo 2, comma 4.
3. L’attività di erogazione dell’importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all’INPS per conto della Regione Siciliana, previo invio dell’elenco dei

beneficiari e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della Regione Siciliana, con l'indicazione dell'importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Adempimenti delle Parti

1. La Regione Siciliana individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo e gli altri dati necessari per l'erogazione della misura in argomento, nei limiti dell'importo indicato in premessa, secondo le modalità telematiche di cui al comma 2. La Regione Siciliana, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell'importo dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.

2. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di evoluzioni tecnico - informatiche e sarà scaricabile dal servizio on-line "Indennità/Sussidi Enti Autonomi" reperibile nell'ambito del "Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali".

3. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Siciliana, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura, e non assumendosi responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione Siciliana. L'Istituto non svolge attività di recupero degli eventuali indebiti, né assume responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione Siciliana.

4. Previa comunicazione all'INPS, la Regione Siciliana potrà erogare prestazioni ulteriori e incrementare l'importo indicato in premessa, previa costituzione di specifica provvista, comprensiva delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS per l'attività svolta in adempimento alla presente Convenzione, da accreditare con le modalità di cui all'articolo 4. L'Istituto si impegna previa verifica della provvista, a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Siciliana, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al comma 2.

5. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della

Regione Siciliana non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato alla Regione Siciliana, non potranno essere imputati all'Istituto.

6. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

Articolo 3 Regime fiscale

1. La misura prevista dalla presente Convenzione costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l'Istituto è tenuto a effettuare, ove previsto, all'atto del pagamento ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Articolo 4 Provvista finanziaria

1. La Regione Siciliana provvede ad accreditare all'INPS, in più rate, anticipatamente, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica, intestato a INPS Direzione Regionale Sicilia, sezione n. 1549 (IBAN IT83Y0100004306CS0000010664), con causale "Trasferimento somme per indennità di tirocinio formativo extracurriculare - Avviso Pubblico n. 1/2022 e s.m.i. del PAR GOL Sicilia", le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione della misura prevista dalla presente Convenzione fino all'importo massimo di € 4.310.062,24.

2. La Regione Siciliana potrà erogare ulteriori indennità rispetto a quelle previste nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, con risorse a proprio carico e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria.

3. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 6.

4. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento della misura in argomento e dei rimborsi dovuti all'INPS costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.

5. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi degli oneri dovuti dalla

Regione.

Articolo 5

Monitoraggio e rendicontazione

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione Siciliana, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 6

Rimborso oneri

1. La Regione Siciliana riconosce all'INPS la somma una tantum di € 3.439,80 (tremilaquattrocentotrentanove/80) per attività di supporto informatico e l'importo pari a € 5,26 per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l'importo pari a € 0,03 per bonifico SEPA su IBAN o € 3,84 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio. L'importo del rimborso spese complessivo così calcolato è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica emessa a cura dell'Inps - Direzione Regionale Sicilia.

2. L'Inps - Direzione Regionale Sicilia curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

3. All'atto dei pagamenti, la Regione Siciliana è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

4. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

Articolo 7

Contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'articolo 2.

2. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui all'articolo 11.

3. Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente spetta alla Regione.

4. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento delle misure.

5. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento delle misure di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 8

Referenti della Convenzione

1. Con successivo scambio di note le Parti individueranno i referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Per i servizi della Regione Siciliana resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 2).

2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori delle ipotesi di legge.

6. In conformità a quanto al precedente comma, assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l'INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, l'INPS provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

8. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Articolo 10

Misure di sicurezza

1. L'INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.

2. In tale ambito l'INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

Articolo 11

Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all'INPS dalla Regione Siciliana. La presente Convenzione può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2028, su concorde volontà delle Parti, con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza.

2. L'Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.

Per la Regione Siciliana *

Per l'INPS *

* Firmato Digitalmente

Allegato 1

Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva

Tirocinio Programma GOL Sicilia

Azioni di Politica Attiva risorse PAR Gol Sicilia

nell'ambito dei Percorsi GOL per l'attivazione di tirocini formativi extracurriculari

Contenuto del documento

Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i da delle richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva

<u>Modalità di compilazione e trasmissione dei dati</u>	3
<u>Caratteristiche generali dei FILE da produrre</u>	3
<u>Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS</u>	3
<u>Tipi di FILE ammessi</u>	3
<u>Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati</u>	3
<u>Composizione del File</u>	3
<u>Nome e lunghezza del file</u>	3
<u>TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico di politica attiva con risorse PAR Gol Sicilia nell’ambito dei Percorsi per l’attivazione di tirocini formativi</u>	5

Modalità di compilazione e trasmissione dei dati

La “TABELLA_01” inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato dei record cui Regioni e Province Autonome devono attenersi per la generazione dei FILE contenenti i dati delle Richieste di pagamento per la prestazione di Politica attiva con fondi propri regionali. Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche.

Caratteristiche generali dei FILE da produrre

- per FILE si intende la sequenza completa dei vari tag previsti per l'esposizione dei dati aziendali e individuali così come indicato nel tracciato .XSD e descritto in Tabella_01. Tali FILE sono destinati a contenere i dati delle richieste di pagamento per la prestazione di Politica Attiva;
- Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (record), potrebbero essere anche un migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella_01; - Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un singolo lavoratore.
- Le richieste devono riguardare la prestazione di Politica Attiva con fondi PAR GOL Sicilia nell'ambito dei Percorsi per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari, per la quale la Regione ha eseguito l'invio.

Accesso al Servizio Online per l'Inoltro dei FILE all'INPS

I FILE in argomento devono essere inoltrati all'INPS per via telematica, tramite Internet, utilizzando il servizio Online “Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali” accessibile dal sito internet dell'Istituto www.inps.it nell'area “Il Sistema Informativo percettori prestazioni a sostegno del reddito”.

Tipi di FILE ammessi

Saranno presi in considerazione e accettati solo ed esclusivamente i FILE predisposti e inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella specifica sezione del sito www.inps.it sopra indicata.

In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILE devono essere in formato XML e devono riportare tutti i tag secondo il tracciato record standard Tabella_01 inoltre devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate in questo documento.

Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati

- I campi definiti “obbligatori” devono essere obbligatoriamente valorizzati.
- Tutti i tag vanno inseriti nel file .XML, anche qualora non siano valorizzati i relativi campi.
- Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono essere espresse nella forma gg/mm/aaaa.
- I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore (formato nnnnnn,nn). Nel caso in cui detti campi contengano un importo, questo deve essere espresso nel formato n.nnn.nnn,nn: devono avere la virgola come separatore dei decimali ed eventualmente il punto come separatore delle migliaia.

Composizione del File

Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella successiva Tabella_01.

Nome e lunghezza del File

Il nome del file può avere una lunghezza massima di 50 caratteri ovvero completo di tutto il percorso di allocazione sul file system del PC massimo 255 caratteri. Il nome deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto. Ad esempio “LAZIO_Politica Attiva_ con fondi propri regionali_ Febbraio 2018.xml”

TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico di politica attiva con risorse PAR GOL Sicilia nell'ambito dei Percorsi per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari

Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione dovrà trasmettere per effettuare il pagamento della prestazione di Politica Attiva con risorse PAR GOL Sicilia nell'ambito dei Percorsi per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari.

Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione i dati anagrafici le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di Politica Attiva per detto periodo.

I beneficiari riceveranno dall'Inps, mediante le già menzionate modalità di pagamento, la prestazione, determinata e calcolata dalla Regione, con cadenza mensile.

Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto, resteranno nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta delle Regioni.

TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Sussidi PAR GOL Sicilia, Versione 1						
NOME TAG	Descrizione	Tipo	Lung.	Controllo	Obbligatorio/ Facoltativo	Annotazioni
data_domanda_prestazione	Data di invio della domanda di pagamento sul sistema INPS	Data	10	Formato: gg/mm/aa aa	Obbligatorio	Si noti che la data effettiva di presentazione della domanda sarà in ogni caso quella di arrivo del file con le richieste di pagamento sul sistema INPS
codice_ente_autonomo	CODICE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	100		Obbligatorio	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
descrizione_ente_autonomo	DESCRIZIONE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	120		Obbligatorio	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
matricola_inps_azienza_beneficiario	Matricola Inps dell'Azienda che ospita il rocinante	Stringa	24		Facoltativo	
codice_fiscale_azienza_beneficiario	Codice Fiscale/Partita Iva dell'Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	16		Facoltativo (Par ta IVA) Facoltativo (CF)	Il CF o Piva dell'Azienda che ospita il tirocinante può essere utile, in futuro, per eventuali report statistici che tengano conto di tale informazione. (ad esempio, rilevare quanti tirocinanti ha ospitato una certa Azienda)

ragione_sociale_azienza_del_beneficiario	Ragione Sociale dell'Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	100		Facoltativo	
numero_delibera_ente_autonomo	Numero provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Numerico			Obbligatorio	

anno_delibera_ente_autonomo	Anno provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Numerico	4		Obbligatorio	
data_esito_delibera_ente_autonomo	Data Esito provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	Il dato è indispensabile, ai fini del trattamento fiscale, per la corretta applicazione della tassazione corrente o separata e delle detrazioni fiscali
data_inizio_prestazione	Data Inizio della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	
data_fine_prestazione	Data Fine della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa; Non deve essere una data futura	Obbligatorio	
durata_prestazione	Numero Giornate Prestazione	Numerico			Facoltativo	Numero di giornate di Tirocinio svolte dal Tirocinante nel periodo indicato in domanda
po_prestazione	Tipo di prestazione	Stringa	2	Deve essere G2 Tirocinio PAR GOL	Obbligatorio	Assume valore 'G2'
Cognome	Cognome Beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	
Nome	Nome Beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	
data_di_nascita	Data di nascita del beneficiario	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	
codice_fiscale	Codice Fiscale del beneficiario	Stringa	16		Obbligatorio	
comune_nascita	Comune di nascita del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Comune in chiaro (es. MILANO)

provincia_nascita	Provincia di nascita del beneficiario	Stringa	2		Obbligatorio	Sigla provincia
stato_nascita	Stato di nascita del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Stato in chiaro (es. ITALIA)
indirizzo	Indirizzo di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	250		Obbligatorio	L'indicazione del domicilio/residenza è necessaria anche ai fini della domiciliazione del bonifico (cfr. premessa al presente tracciato)

cap	Cap di residenza/domicilio beneficiario	Stringa	5		Obbligatorio	
comune	Comune di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Comune in chiaro (es. MILANO)
provincia	Provincia di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	2		Obbligatorio	Sigla provincia
numero_di_telefono_del_beneficiario	Numero di telefono del beneficiario	Stringa	50		Facoltativo	
indirizzo_email_del_beneficiario	Indirizzo e-mail del beneficiario	Stringa	150		Facoltativo	
iban_nazione_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Due lettere maiuscole =IT	Facoltativo	Se l'IBAN non viene indicato il pagamento avverrà a mezzo Bonifico domiciliato; se si vuole l'accredito bancario è necessario indicare l'iban. Si rammenta che, ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2023 il limite per l'utilizzo di denaro contante è pari ad € 5.000.
iban_controllo_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Codice di 2 caratteri numerici di controllo	Facoltativo	==
cin_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	1		Facoltativo	==
abi_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==
cab_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==

conto_corrente_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	String a	12	Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri dovrà essere preceduto da una serie di zeri	Facoltativo	==
importo_lordo_giornaliero_prestazione	Importo lordo giornaliero della prestazione	Numérico		Assume valore = 0	Non Compilare	Non Compilare
importo_lordo_complessivo_da_erogare_al_beneficiario	Importo lordo complessivo della prestazione	Numérico			Obbligatorio	Di regola l'importo è riferito ad una mensilità di tirocinio interamente trascorsa. Il periodo indicato in domanda è preferibile che non intersechi anni contigui.

NOTE

Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione non comunicherà all'Istituto l'ammontare dell'indennità corrispondente ai predetti periodi.

Regole di sicurezza

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale e un PIN fornito dall'INPS, ovvero attraverso lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente; anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statici.

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

Allegato 2

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Siciliana – “ Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative” – rappresentata dal Dirigente Generale avv. Ettore Riccardo Foti (di seguito, per brevità, solo la “Regione Siciliana”),

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito “Codice”;
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l’articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *“Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza*

del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;
- che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza"*;
- che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è

Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Siciliana per la disciplina delle modalità di erogazione della misura "Attivazione dei tirocini di inclusione sociale" prevista dal Piano Attuativo Regionale Sicilia del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori;

- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione Siciliana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione che regola il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi extracurricolari previsti dal Piano Attuativo Regionale (PAR) Sicilia del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi de l'art. 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, successivamente aggiornato per l'anno 2023 con Decreto Dirigente Generale n. 1216/2024 del 22 maggio 2024 (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi extracurricolari previsti dal Piano Attuativo Regionale (PAR) Sicilia del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, successivamente aggiornato per l'anno 2023 con Decreto Dirigente Generale n. 1216/2024 del 22 maggio 2024.

INPS, rappresentato dal dott. Sergio Saltalamacchia, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e

dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1

Compiti del Responsabile del trattamento

Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui all'articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.

Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.

L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", nel rispetto degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno

con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la

protezione dei dati personali.

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico